1865

N° 143

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Giovedì 15 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Seguito e fine del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile nell'anno 1865.

TITOLO III.
APPELLI.
CAPITOLO UNICO.

Art. 89. Potranno reclamare alle Commissioni d'appello, dal 17 dicembre 1865 al 7 gennaio 1866:

1° I contribuenti, gli agenti delle tasse, e le deputazioni o Consigli provinciali, contro i redditi determinati dalle Commissioni nelle tabelle supplementari e contro la determinazione del luogo, in cui debba essere pagata l'imposta.

I contribuenti potranno inoltre reclamare contro il riparto del loro reddito nelle varie specie del medesimo, giusta il primo alinea dell'articolo 60.

2° Le Commissioni comunali o consorziali, e gli agenti delle tasse, per le contestazioni che fossero insorte tra le Commissioni stesse, intorno al reparto per comuni dei redditi di ricchezza mobile.

3° I rappresentanti dei corpi morali di cui all'articolo 57, contro le modificazioni arrecate, secondo l'articolo 79, dalle Commissioni di sindacato all'entità dei redditi del corpo morale.

Art. 90. I reclami dei contribuenti saranno estesi in carta da bollo da lire 0,50.

Art. 91. I reclami dei contribuenti e degli agenti delle tasse, contro l'operato di qualche Commissione comunale o consorziale, saranno fatti pervenire alla Commissione stessa, cui si riferiscono, non più tardi del 7 gennaio 1866.

La Commissione dovrà rilasciare ricevuta di tutti i reclami che riceve, secondo il modulo *M*, sottoscritta da uno dei commissari o sottocommissari.

Art. 92. Il presidente della Commissione di sindacato avrà l'obbligo di spedire, senza indugio, alla Commissione d'appello provinciale i reclami che gli saranno pervenuti, insieme ai loro allegati, e ad essi unirà la relativa scheda di dichiarazione e di rettificazione. Qualora reputasse utile sottoporre all'una o all'altra Commissione qualche osservazione o qualche documento sopra alcuno di essi, dovrà farlo entro il termine perentorio di otto giorni da quello in cui il reclamo venne presentato al suo ufficio.

Il presidente della Commissione di sindacato ha pure obbligo di mandare alla Commissione provinciale di appello, la tabella speciale relativa a coloro che la Giunta comunale aveva dichiarati indigenti, e le schede riguardanti coloro fra questi cui fosse attribuito un reddito imponibile maggiore di lire 250.

Art. 93. Trasmessi che abbia i reclami suddetti, il presidente della Commissione invia all'agente delle tasse, che risponderà della loro conservazione, le schede rimastegli, e le tabelle dei redditi, insieme ai documenti relativi.

Art. 94. La mancanza d'appello entro il termine fissato dall'art. 88 renderà definitive le somme di reddito imponibile stabilite nelle tabelle suppletive per ciascun contribuente; come definitivi rimasero pure quei redditi imponibili, per cui non fu in tempo utile chiesta o proposta rettificazione.

Però i redditi attribuiti a coloro che la Giunta comunale aveva dichiarati indigenti, non diventeranno definitivi che dopo il giudizio della Commissione provinciale.

Art. 95. Le Commissioni o Sottocommissioni d'appello, per invito del loro presidente, si riuniranno il 18 dicembre e senza ritardo procederanno in primo luogo all'esame della lista degl'indigenti; e quando giudichino dover restare fra gli indigenti persone che le Commissioni iscrissero nelle speciale tabella supplementare fra i contribuenti, ne ordineranno la cancellazione.

Procederanno poscia all'esame dei reclami loro indirizzati; e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari o sottocommissari delegato dal presidente, pronunzieranno il loro giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta che si riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

Per la validità del giudizio occorre la presenza almeno di tre membri della Commissione o Sottocommissione.

Art. 96. Le Commissioni provinciali avranno tutte le facoltà di cui si possono valere le Commissioni comunali o consorziali, e potranno, pei casi di visita od ispezione, delegare persone di loro fiducia.

La dichiarazione, di che all'articolo 72, sarà loro rilasciata dal prefetto.

Il direttore provinciale delle tasse, od un suo rappresentante, ha facoltà di prender parte alle sedute della Commissione provinciale, senza voto deliberativo.

Art. 97. Il tenore della decisione sarà dal presidente della Commissione d'appello comunicato al reclamante; e quando debba conseguentemente variarsi la somma dei redditi, o di alcuna delle specie di reddito, già fissate da una Commissione comunale o consorziale, verrà contemporaneamente comunicato all'agente delle tasse non più tardi del 15 febbraio, per le disposizioni opportune.

Art. 98. Le decisioni delle Commissioni d'appello, se apportano modificazioni alle tabelle dei redditi, dovranno sempre esprimere le somme dei redditi, dei diffalchi e dei redditi imponibili che debbono definitivamente introdursi nelle tabelle stesse.

Art. 99. Compiuti che la Commissione d'appello abbia i suoi lavori il presidente trasmetterà i verbali coi relativi documenti al direttore delle tasse, il quale ritornerà all'agente delle tasse le relative schede.

Art. 100. Nel caso di conflitto fra più comuni o consorzi, di cui agli articoli 58, 59 e 60, o qualora il contribuente trovasse gli stessi redditi compresi nelle tabelle di due o più comuni o consorzi, se detti comuni o consorzi appartengono a provincie diverse, l'appello sarà portato e giudicato presso la Commissione centrale, di cui all'articolo 26.

La Commissione centrale procederà nei suoi giudizi colle norme e nei termini detti nei precedenti articoli per le Commissioni provinciali.

TITOLO IV.
DETERMINAZIONE, DISTRIBUZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA.
CAPITOLO UNICO.

Art. 101. Sarà cura dell'agente delle tasse di inserire nelle tabelle dei redditi e nelle relative schede le modificazioni stabilite dalla Commissione d'appello, che dalla medesima gli saranno state comunicate.

Art. 102. L'agente delle tasse procederà subito, colla scorta delle tabelle reso definitive, a preparare la matrice (Modulo *N*) del ruolo dei contribuenti di ciascun comune del suo distretto, secondo le norme che seguono.

Art. 103. L'agente delle tasse noterà nella matrice (Modulo *N*) la eccedenza del reddito imponibile di ciascun contribuente sopra lire 250.

Però egli non noterà che in apposita colonna il reddito imponibile corrispondente agli stipendi degli ufficiali, dal grado inclusivamente di maggiore in giù, i quali siano in servizio attivo militare. Questo reddito dovrà essere diminuito della porzione delle suddette 250 lire, di cui non si fossero potuti diminuire i redditi imponibili d'altra sorgente spettanti agli ufficiali.

Il totale ammontare delle eccedenze e dei redditi di cui nei precedenti due periodi, costituirà la somma totale, sopra cui dovrà ripartirsi l'imposta proporzionale del comune o consorzio.

Art. 104. Si toglieranno quindi dal contingente d'imposta attribuito al comune o consorzio tante volte due lire, quanti sono i contribuenti in totale di esso comune o consorzio; ed il residuo del contingente sarà superiore od inferiore al 4 per cento della somma, su cui, ai termini dell'articolo precedente, si debbe ripartire l'imposta proporzionale.

Nel primo caso l'imposta fissa sarà di lire due, e nel secondo caso d'una lira; e moltiplicando per l'una o l'altra cifra il numero totale dei contribuenti di ciascun comune o consorzio, si otterrà il totale ammontare dell'imposta fissa.

Il residuo contingente del comune o consorzio ne costituirà l'imposta proporzionale.

Art. 105. L'agente delle tasse, dividendo l'ammontare dell'imposta proporzionale per la somma totale su cui, a tenore dell'ultimo periodo dell'articolo 103, essa debbe ripartirsi, troverà l'aliquota dell'imposta erariale principale.

Se quest'aliquota riescisse maggiore del 10 per cento, verrà ridotta a questo limite; e si ridurrà corrispondentemente l'ammontare dell'imposta proporzionale, spettante al comune o consorzio.

Se per Torino l'aliquota riescisse maggiore dei 22 quinti di quella che risultò pel secondo semestre 1864, essa verrà ridotta a questo limite. Se per Firenze detta aliquota riescisse minore dei 22 quinti di quella che risultò pel secondo semestre del 1864, essa verrà cresciuta sino a questo limite.

Applicando l'aliquota risultante all'eccedenza di reddito individuale, di cui nel primo periodo dell'articolo 103, si troverà la corrispondente imposta proporzionale. Aggiungendo al totale ammontare di questa parte dell'imposta proporzionale, per ogni comune, il totale ammontare dell'imposta fissa pel comune, si troverà l'imposta, su cui debbono cadere le sovraimposte provinciale e comunale.

Le sovraimposte non cadranno invece su quella parte dell'imposta proporzionale, che si ottiene applicando l'aliquota ai redditi, di cui nel secondo periodo dell'articolo 103.

L'agente delle tasse trasmetterà poscia lo stampato (Modulo *P*), ove saranno stati registrati i risultati precedenti, al direttore delle tasse non più tardi del 28 febbraio 1866.

Art. 106. Prima del 31 dicembre, il prefetto farà conoscere al direttore delle tasse le somme che la provincia e ciascun comune abbiano sovraimposto alle tasse dirette.

Il direttore delle tasse distribuirà quindi le somme predette in ragione dell'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile, di cui al terz'ultimo alinea dell'articolo precedente, ed in ragione dell'ammontare dell'imposta fondiaria sui terreni e fabbricati; e troverà per ciascun comune l'ammontare della sovraimposta provinciale e comunale, spettante all'imposta di ricchezza mobile.

Determinerà quindi i centesimi addizionali provinciali e comunali spettanti all'imposta erariale principale per i redditi di ricchezza mobile, e li farà conoscere all'agente delle tasse non più tardi del 15 marzo 1866.

Alle somme a carico delle provincie antiche, lombarde, parmensi e modenesi si aggiungeranno le rispettive quote pel riparto della somma di lire 1,530,978 69, di cui al capitolo 2° articolo 2° del bilancio dell'entrata per l'anno 1865; in rimborso di spese provinciali tuttora pagate dallo Stato. Il riparto di detta somma sarà fatto dal Ministero delle Finanze prima del 31 dicembre in ragione dei contingenti che risulteranno dall'applicazione dell'articolo 2° del presente regolamento.

Art. 107. L'agente delle tasse, preparate le intestazioni delle matrici dei ruoli dei contribuenti di ciascun comune, e riavuto che abbia lo stampato (Modulo *P*), compirà le matrici stesse.

Egli aggiungerà all'imposta principale, di cui nel terz'ultimo alinea dell'articolo 105, l'importare dei centesimi addizionali provinciali e comunali, e dei centesimi di rimborso, laddove a termine dell'ultimo alinea dell'articolo 106 essi occorrano.

Finalmente al totale ammontare di imposta e sovrimposta di ciascun contribuente si applicherà il 4 per 100, per ispese di distribuzione e riscossione.

Art. 108. Ultimate le matrici del suo distretto, l'agente delle tasse compilerà i ruoli dei contribuenti (Modulo *Q*).

Quindi invierà, senz'indugio, tanto le matrici, quanto i ruoli al proprio direttore, il quale dovrà averli ricevuti tutti prima del 15 aprile 1866, insieme alla relativa tabella ed allo stampato.

Art. 109. Il direttore delle tasse, di mano in mano che riceverà la matrice ed il ruolo di un comune, esaminerà entrambi, e riconosciutili regolari, li passerà al prefetto, perchè siano resi esecutorii.

La matrice da lui autenticata, verrà dal direttore restituita all'agente; ed il ruolo, pure dal direttore autenticato, sarà trasmesso prima del 30 aprile 1866, all'incaricati della riscossione.

Questi dovranno, 15 giorni prima della scadenza d'ogni rata, avvisarne i contribuenti nelle forme solite e procederanno alla riscossione colle stesse norme che sono in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Art. 110. Per cura dei sindaci, che verranno di ciò opportunamente avvertiti dalla rispettiva direzione provinciale delle tasse, dovrà notificarsi al pubblico con avviso (Modulo *R*), anche per gli effetti voluti dal seguente articolo 112, da riportarsi testualmente, che il ruolo per l'esazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile per l'anno 1865, trovasi ostensibile presso il relativo esattore.

Art. 111. Il pagamento dell'imposta e sovrimposta sarà fatto in due rate: al 15 dicembre 1865, ed al 15 giugno 1866.

Nella prima rata, non essendo ancora compiute tutte le operazioni, si pagherà il doppio di ciò che era portato dai ruoli per l'imposta spettante al secondo semestre del 1864, coll'aggiunta del 10 per cento.

Nella seconda rata, si pagherà il saldo dell'imposta e sovrimposta; e si faranno, occorrendo, i dovuti rimborsi.

Nel pagamento dell'una e dell'altra rata saranno ammesse le cedole (*coupons*) di rendita unificata, ed iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, le quali scadono al termine dei rispettivi mesi.

TITOLO V.
RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA.
CAPITOLO UNICO.

Art. 112. Per gli errori materiali, che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, si potrà, nel corso di un mese, reclamare al direttore delle tasse, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà le rettificazioni ove occorra.

Questi reclami non sospendono in niun caso l'esazione della tassa, salvi i rimborsi che potranno essere in seguito ordinati.

Art. 113. Contro il risultato dei ruoli, o contro le ammende o multe inflitte, è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di effettuato pagamento.

Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate che scadessero prima della decisione.

Non sono però ammessibili i reclami in via giudiziaria contro le determinazioni del reddito imponibile, che, a termini dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, siano definitive.

Art. 114. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luogo alla rettificazione del ruolo dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della decisione all'agente delle tasse, il quale farà l'occorrente rettificazione nella tabella, conservando la copia suddetta a documento dell'eseguita rettificazione.

La rettificazione darà luogo a rimborso della somma riscossa oltre il dovuto.

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE E LIBRO DEL CATASTO.
CAPITOLO UNICO.

Art. 115. I direttori provinciali delle tasse terranno conto (modulo A^1) per ciascun comune o consorzio, delle somme che si venissero a perdere sul contingente ad essi assegnato pel 1865, sia per l'osservanza dell'articolo 30 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, sia per dichiarazione d'inesigibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e lo trasmetteranno al Ministro delle Finanze.

Art. 116. I quattro centesimi per lira, aggiunti all'imposta principale e alle sovrimposte comunali e provinciali per compenso delle spese di distribuzione e riscossione, a tenore dell'articolo 34 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, spetteranno, per un quarto al Governo in conto delle spese di distribuzione; per un quarto ai comuni per il medesimo titolo; e per la metà al Governo o ai comuni, secondo che sostengano rispettivamente le spese di riscossione.

Art. 117. Tutto il carteggio che dovrà cambiarsi fra i pubblici ufficiali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale e fra le Commissioni ed i diversi uffici pubblici nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta o il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 118. I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

La prova pei possessori di redditi definiti può consistere nella sola indicazione dell'ufficio in cui fu fatta la denuncia, e della data e dell'articolo relativo.

Mediante questa sola indicazione, il possessore di redditi definiti sarà ammesso ad esercitare l'azione competentegli verso i propri debitori, salve le verificazioni occorrenti, quando fosse contestato che nella denuncia sia stato compreso il reddito definito che forma oggetto dell'azione promossa.

Art. 119. Il libro del catasto che doveva farsi in seguito all'applicazione dell'imposta pel 1864, sarà invece formato dopo l'applicazione dell'imposta nel 1865, nel tempo e nelle forme che saranno stabilite dal Ministro delle Finanze.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il numero 2323 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la Legge sul Consiglio di Stato, in data del 20 marzo 1865, allegato *D*;

Veduta la legge sulla Corte dei conti in data del 14 agosto 1862;

Veduta la legge sui conflitti in data del 20 novembre 1859, estesa a tutto il Regno colla Legge sul contenzioso amministrativo in data del 20 marzo 1865, allegato *E*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle sovracitate Leggi, che sarà d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un con lo stesso Regolamento nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Firenze, addì 5 giugno 1865.
VITTORIO EMANUELE.
G. LANZA.

Regolamento.

Personale di segreteria.

Art. 1. È addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria nel numero, coi gradi e stipendi fissati dall'annessa tabella.

Art. 2. Gli impiegati, restando per un quinquennio nello stesso grado, avranno titolo all'aumento del decimo sul loro stipendio.

Quest'aumento potrà essere portato al quinto dello stipendio dopo il decennio.

Art. 3. Sono stabiliti, presso il Consiglio di Stato, uscieri per l'esercizio degli atti proprî del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio, e per il servizio delle adunanze nel numero e colle paghe, di cui nella tabella annessa.

Art. 4. Vi sono inoltre inservienti per il disimpegno dei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio nel numero e colle paghe di cui nella tabella suddetta.

Art. 5. Gli uscieri ed inservienti sono nominati e revocati dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministro dell'Interno per le opportune notificazioni alla Corte dei conti, ed al Ministero delle Finanze.

Affari consultivi.

Art. 6. Le comunicazioni al Consiglio di Stato per avervi parere sono fatte mediante Decreto del Ministro sovra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche, sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 7. Gli affari dai Ministri diretti al presidente del Consiglio di Stato per il parere sono annotati in apposito registro generale per ordine di data.

In ogni sezione è tenuto pari registro degli affari ad essa distribuiti.

Art. 8. La sezione dell'interno tratta gli affari relativi:
All'amministrazione dell'interno;
Ai lavori pubblici;
All'istruzione pubblica;
All'agricoltura, industria e commercio.
Essa è divisa in due Comitati:
L'uno per gli affari dell'interno e dell'istruzione pubblica;
L'altro per lavori pubblici, e l'agricoltura, industria e commercio.

Art. 9. La sezione di giustizia ha nelle sue attribuzioni:
Gli affari di giustizia e quelli di grazia;
Quelli dei culti;
Gli affari esteri.

Art. 10. La sezione di finanze tratta gli affari:
Di finanze;
Di amministrazione militare;
Di amministrazione della marina.
È divisa in due Comitati:
L'uno per gli affari di finanze;
L'altro per quelli di amministrazione militare e marittima.

Art. 11. L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali ha luogo nella sezione cui la materia spetta.

Quando interessino più sezioni, l'esame stesso è affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio a norma dell'articolo 21 della legge organica.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni d'interpretazioni di leggi, o regolamenti.

Art. 12. Ciascun presidente di sezione distribuisce gli affari fra i Comitati che la compongono, e deferisce alla sezione intiera l'esame di quelli di maggior gravità.

Inoltre ciascun Comitato, dopo esaminato un affare, può, attesa la gravità sua od i dubbi che sollevi, chiedere che sia sottoposto all'intiera sezione.

Sono sempre deferiti all'intiera sezione gli affari sui quali siavi stata parità di voti nel seno di un Comitato.

Art. 13. Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, ed in assenza dal consigliere anziano.

Il presidente di sezione presiede pure ad un Comitato secondo il riparto, di cui all'articolo 17 della legge organica. L'altro è presieduto dal consigliere più anziano.

I Comitati sono convocati da chi li presiede.

L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere alle Commissioni speciali, e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni o le sezioni.

Art. 14. Il presidente della sezione, o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 15. I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione, ed i motivi del voto.

Art. 16. Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta, di cui all'articolo 19 della legge organica, si esprimeranno le diverse opinioni, ed il numero dei voti.

Art. 17. Il segretario d'ogni sezione redige verbale delle adunanze della sezione e dei Comitati.

I sotto-segretari suppliscono al segretario della sezione, cui sono addetti dal presidente.

Questo designa il segretario delle Commissioni speciali.

Art. 18. Nel verbale sono indicati i nomi dei membri presenti. Deve contenere un breve cenno dei fatti, e l'enunciazione delle quistioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere, che si inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 19. Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una Commissione speciale è inserto nei registri della sezione cui l'affare principalmente riguarda, e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 20. Dalle sezioni, o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato in adunanza generale i preavvisi riguardanti:
1° I progetti di legge, e di regolamenti generali;
2° Gli affari, di cui agli articoli 9, 22 alinea, e 24 della legge organica;
3° Quelli d'interesse generale, o di massima che costituiscono norma di casi simili;
4° Gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio.

Art. 21. Il relatore della sezione, o Commissione speciale, ed in caso d'impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.

La relazione del Ministero, ed il preavviso della sezione, o Commissione sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi d'urgenza, ai membri del Consiglio due giorni prima dell'adunanza.

Art. 22. Gli affari, sui quali è chiesto parere quand'anche d'interesse di privati, o di corpi amministrati, non possono essere discussi coll'intervento dei loro rappresentanti, o consulenti.

I memoriali o documenti, che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono rassegnarsi al Ministro cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero.

Art. 23. Chiusa la discussione, e sentito il voto consultivo dei referendari si raccolgono i voti, per appello nominale, dapprima del relatore, quindi dei membri della sezione, cui trovasi applicato, ed in seguito degli altri consiglieri cominciando da chi tiene l'ultimo posto.

Art. 24. Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale nella conformità, di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Art. 25. I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle sezioni e dei Comitati sono trasmessi dal presidente del Consiglio di Stato,

o d'ordine suo dal segretario generale, al Ministro che ne fece richiesta.

La copia da trasmettersi al Ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e vidimata da chi presiedette alla adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte, e documenti che erano uniti alla relazione, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 26. Occorrendo nuova comunicazione di uno stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero deve essere richiamata la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio, e debbono essere rinviati tutti i documenti, che erano annessi alla precedente relazione, coll'aggiunta degli altri che del caso.

Art. 27. È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia, nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del Ministro, cui l'affare riguarda.

Art. 28. Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al Ministro competente.

Il Consiglio può ordinare la comunicazione di parere emesso sulla richiesta di un Ministro ad altro Ministro, ove creda che possa esservi interessato.

Affari giurisdizionali.

Art. 29. Gli affari, sui quali il Consiglio di Stato, esercitando giurisdizione propria, pronuncia definitivamente, sono pure annotati nel registro generale, di cui all'articolo 7° del presente regolamento.

Degli affari medesimi si tengono inoltre tre distinti registri:

L'uno dei conflitti, l'altro dei provvedimenti relativi alle podestà ecclesiastiche, ed il terzo per le controversie ed altre materie, di cui ai numeri 2 e 4 della legge organica.

Questi registri sono tenuti in carta libera; vi sono descritti i ricorsi, memoriali od istanze ed i titoli, o documenti presentati o depositati; vi è pure indicato il relatore designato dal presidente del Consiglio o della Sezione, ed occorrendo il nome del funzionario, cui sono commesse le parti di Ministero Pubblico.

Conflitti.

Art. 30. Nei casi di conflitto positivo o negativo tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria i ricorsi e documenti che a norma della procedura stabilita colla legge 20 novembre 1859 devono rassegnarsi al Ministro dell'Interno, sono da questo trasmessi al presidente del Consiglio di Stato a norma dell'articolo 6° del presente regolamento.

Art. 31. Avuta comunicazione dell'istanza di conflitto e dei documenti relativi, il presidente del Consiglio di Stato decreta la notificanza agli interessati del deposito delle carte suddette, e prefigge loro il termine di giorni trenta per prenderne visione, presentare scritture e documenti a norma dell'articolo 26 della legge organica.

Il decreto di notificanza è trasmesso per mezzo del Ministero dell'Interno, dal quale viene poi inviata al presidente del Consiglio la relazione d'intimazione.

Art. 32. Gl'interessati debbono con atto autentico, da depositarsi nella segreteria del Consiglio di Stato, fare elezione di domicilio nella città di residenza del Consiglio.

Art. 33. Trascorso il termine, di cui all'articolo 31, resta preclusa la via agli interessati a fare osservazioni o produzioni.

Provvedimenti relativi alle podestà ecclesiastiche.

Art. 34. Nelle materie, di cui al n° 3 dell'articolo 10 della legge organica, il consigliere o referendario incaricato delle parti di Pubblico Ministero a tenore del successivo articolo 27, deposita alla segreteria le sue requisitorie coi documenti.

Art. 35. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato, tale deposito è notificato al prelato interessato, e gli è trasmessa copia delle requisitorie per mezzo del presidente del tribunale di circondario.

Collo stesso decreto è prefisso al prelato il termine, di cui al precedente articolo 31 per prendere visione delle carte depositate nella segreteria del Consiglio, e per presentare documenti e scritture difensive.

Però quando siano chiesti provvedimenti di urgenza, di cui all'articolo 11 della legge organica, l'affare sarà anzitutto deferito alla sezione di Giustizia, Grazia e Culti per le opportune determinazioni.

Art. 36. Quando l'interessato faccia produzioni, queste sono comunicate al Ministero Pubblico, che avrà facoltà di fare osservazioni nel termine di giorni trenta.

Nel caso di nuove osservazioni od istanze per parte del Ministero Pubblico, spetta all'interessato egual termine per le controsservazioni.

Art. 37. Nessun'altra istanza, o comunicazione viene ricevuta dopo i termini, di cui nei precedenti articoli 35 e 36.

Art. 38. In questi procedimenti il Ministero Pubblico non interviene alle adunanze.

Controversie relative al debito pubblico, alla contabilità ed altre.

Art. 39. Nei casi di cui all'articolo 43 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei Conti, e negli altri contemplati nei numeri 2 e 4 della legge organica del Consiglio di Stato, la parte interessata si provvede con istanza diretta al Consiglio.

Art. 40. Copia dell'istanza è notificata agli interessati per mezzo d'usciere a diligenza dell'istante.

Gl'interessati hanno un termine di giorni trenta dalla data della notificanza per presentare le loro scritture e documenti.

Per le controrisposte spetta alle parti eguale termine, dopo del quale non è ammessa proroga ulteriore.

Art. 41. Dagl'interessati si fa constare presso la segreteria del Consiglio dell'elezione di domicilio a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 42. Il domicilio dei fuzionari, od agenti rappresentanti le pubbliche amministrazioni è di diritto nel rispettivo loro ufficio, e non fa d'uopo per loro parte dell'indicazione del domicilio speciale.

Disposizioni comuni agli affari giurisdizionali.

Art. 43. Tutti indistintamente i termini stabiliti coi precedenti articoli possono essere abbreviati dal Consiglio di Stato.

Art. 44. Agli interessati è lecito di prendere visione senza asportarle delle produzioni depositate nella segreteria del Consiglio anche per mezzo di un loro mandatario.

Deve però constare del mandato speciale in forma legale, e restarne copia autentica nella segreteria.

Art. 45. Dalla segreteria del Consiglio si rilascia ricevuta a richiesta delle parti delle scritture rispettivamente prodotte, che non possono ritirarsi se non contro ricevuta.

Art. 46. Trascorsi i termini, il relatore presenta il suo rapporto per iscritto alla sezione di giustizia, grazia e culti.

Questa, ad eccezione dei casi d'urgenza, di cui all'articolo 11 della legge organica, procede all'esame preparatorio dell'affare che rassegna al Consiglio generale col proprio preavviso.

Art. 47. Il segretario della sezione redige semplice verbale dell'adunanza, in cui indica i membri presenti, e fa cenno dell'oggetto discusso senza riportare le opinioni espresse.

Art. 48. Il Consiglio di Stato, sentito il rapporto del relatore, e discusso l'affare, delibera nel modo stabilito all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 49. La decisione del Consiglio è firmata dal presidente e dal relatore, e controssegnata dal segretario generale.

È inserta nel verbale d'adunanza, nel quale non si fa cenno delle diverse opinioni emesse, nè del numero dei voti.

Art. 50. Le decisioni sono comunicate alle autorità, cui riguardano per mezzo del Ministro, dal quale dipendono.

Però alle autorità ecclesiastiche sono notificate nel modo prescritto all'articolo 35.

Riguardo ai privati intervenuti è loro notificata al domicilio eletto per cura della segreteria del Consiglio la dispositiva della decisione emessa.

Art. 51. Le parti ammesse alla discussione hanno diritto d'aver copia delle decisioni del Consiglio.

Art. 52. Le notificazioni nella sede del Consiglio di Stato possono eseguirsi dagli uscieri presso il medesimo istituiti coll'articolo 3 del presente regolamento, e sono altrimenti eseguite dagli uscieri presso le Corti e tribunali.

Ordine delle adunanze.

Art. 53. Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto indicante il giorno e l'ora delle medesime dal segretario generale, o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 54. I membri del Consiglio, quando sieno impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, da cui fu ordinata la convocazione.

Art. 55. Prima d'ogni adunanza si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutersi, ed il nome del relatore.

Art. 56. L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando sia questa dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente coperta.

Art. 57. Nelle adunanze generali il presidente, ed i membri d'ogni sezione sedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione cui l'affare riguarda, sedono a destra di chi presiede all'adunanza, e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle Commissioni speciali sedono per ordine d'anzianità.

Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri d'altra sezione, i medesimi sedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale sede a sinistra del presidente.

Art. 58. Quando intervengono al Consiglio i Ministri od i loro commissari, i primi prendono posto a destra, e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 59. Nelle discussioni nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal presidente.

Disposizioni generali.

Art. 60. Oltre i registri di cui negli articoli 6 e 29 del presente Regolamento, ogni sezione tiene due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti, o titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali, e delle adunanze d'ogni sezione sono ogni anno riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri del personale e delle corrispondenze.

Art. 61. Il riparto del personale nei vari uffici è stabilito dal presidente del Consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 62. I segretari di sezione ed i sotto-segretari capi di servizio debbono specialmente vegliare al mantenimento della disciplina fra gli impiegati posti sotto i loro ordini, ed in caso di grave mancanza o negligenza abituale devono farne rapporto scritto al segretario generale.

Art. 63. Sono applicabili agli impiegati del Consiglio di Stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'amministrazione centrale.

Però la censura, e la semplice ritenenza d'una parte dello stipendio è decretata da una Commissione composta del presidente del Consiglio, dei presidenti di sezione, e del segretario generale.

Una copia del decreto che assoggetta l'impiegato alla ritenenza è trasmessa al Ministro dell'Interno, ed unita poi al mandato di pagamento dello stipendio che verrà ridotto in conformità del decreto stesso.

Art. 64. Dal presidente del Consiglio è designato il referendario, che in caso di assenza o di impedimento del segretario generale, deve farne le funzioni.

Art. 65. La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario ed archivista tengono esatto inventario dei libri e carte, che non possono essere portati fuori d'ufficio.

È necessario il permesso del presidente per prendere copia o visione delle carte depositate negli archivi.

Art. 66. Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno, o titoli, od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, sono rimessi dietro richiesta del presidente, o, d'ordine suo, del segretario generale, che rilascia ricevuta a scarico degli archivisti o depositari, e ne fa loro restituzione senza indugio.

Art. 67. Le somme coll'annessa tabella assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio, ed ai lavori straordinari sono amministrate dall'economo del Consiglio sotto la dipendenza del segretario generale, e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 68. La Commissione di sorveglianza è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del Consiglio e dal segretario generale.

Art. 69. Le funzioni di economo sono esercitate da un impiegato di segreteria.

L'economo è contabile della gestione dei fondi.

Art. 70. Le spese sono ordinate dal segretario generale che rilascia i mandati di pagamento.

Il mandato è munito del visto del presidente, o d'un altro membro della Commissione di sorveglianza.

Art. 71. In fine dell'anno l'economo rende conto della sua gestione, e viene scaricato di ogni contabilità mediante apposita deliberazione della Commissione di sorveglianza su rapporto del relatore designato.

Art. 72. Mediante trasmissione al Ministro dell'Interno di copia del conto, e della deliberazione di scarico dell'economo, le spese restano giustificate in senso degli articoli 15 e 19 del R. Decreto 16 novembre 1859, n° 3723.

Art. 73. I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal presidente, previi gli opportuni concerti col Ministro dell'Interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nel riparto hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 74. Al personale di segreteria potrà essere accordato un annuale congedo di giorni trenta.

Art. 75. Il presidente del Consiglio potrà anche concedere straordinarie licenze a breve termine per gravi circostanze debitamente giustificate.

Art. 76. I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, del segretario generale, dei referendari, dei segretari di sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato sono stabiliti, conforme alla descrizione vidimata d'ordine di S. M., dal Ministro segretario di Stato dell'Interno.

Tabella indicativa dei gradi, delle classi e degli stipendi del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

(a) N° 1 Sotto-segretario	a L. 4,000	L. 4,000
» 2 Idem	» 3,500	» 7,000
» 4 Idem	» 3,000	» 12,000
» 4 Applicati di 1ª classe	» 2,200	» 8,800
» 4 Idem 2ª classe	» 1,800	» 7,200
» 7 Idem 3ª classe	» 1,500	» 10,500
» 7 Idem 4ª classe	» 1,200	» 8,400
		L. 57,900
N° 1 Usciere delle adunanze a	L. 1,500	L. 1,500
» 2 Idem	» 1,400	» 2,800
» 1 Idem	» 1,200	» 1,200
» 1 Inserviente a	» 1,200	» 1,200
» 6 Detti	» 1,000	» 6.000
		L. 12,700

Assegnamento per le spese di ufficio per la biblioteca e per lavori straordinari L. 22,000.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

S. M. di suo moto proprio con Decreti delli 23 passato mese di aprile si è degnata nominare nell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

a commendatore:

Il marchese Angelo Augusto Alberto Remedi.

a cavaliere:

L'ingegnere Giuseppe Garavagno.

S. M. sulla proposta del Ministro delle finanze, con Decreti 25 maggio ha fatto le seguenti nomine nell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

a cavalieri:

Nicolao Giovanni, ispettore centrale di 2ª classe nel Ministero delle finanze;

Oxilia Felice, capo-sezione al Ministero delle finanze;

Pasqualino Michele Gaspare, direttore nell'amministrazione delle gabelle;

Perricone Nicolò, ispettore nell'amministrazione delle tasse;

Querci Giovanni, direttore nell'amministrazione delle Gabelle;

Rodi Ermete, capo-sezione al Ministero delle finanze;

Reitani Antonio, direttore nell'amministrazione delle tasse e del demanio;

Romersi Francesco, agente speciale delle tasse;

Ruà Cesare, commissario distrettuale nell'amministrazione del catasto;

Sanna Giambattista, capo-sezione negli uffici della Corte dei conti;

Scarfoglio Carlo, id.;

Stringhini Giovanni, capo-sezione al Ministero delle finanze;

Tango Vincenzo, capo-sezione negli uffici della Corte dei conti;

Tarchetti Paolo, direttore nell'amministrazione delle tasse e del demanio;

Tagliabò, Ernesto, capo-sezione nell'amministrazione del debito pubblico;

Viglezzi Pompeo, direttore nell'amministrazione del lotto;

Pacces Angelo, capo-sezione negli uffici della Corte dei conti.

S. M. sulla proposta del Ministro della Guerra, in udienza del 5 corrente mese, ha promosso al grado di maggior generale i seguenti colonnelli brigadieri, conservandoli nell'attuale loro carica:

De Barràl cavaliere Carlo, comandante la brigata di cavalleria nel 3° dipartimento militare;

Lopez cavaliere Tito, comandante delle truppe stanziate nella provincia di Aquila;

Peyron cavaliere Giacomo, comandante la Brigata Abruzzi;

Bottacco cavaliere Carlo, comandante la brigata Pistoia;

Manca-Thiesi di Villahermosa cavaliere Ernesto comandante la brigata Brescia.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina ha fatto le seguenti nomine e promozioni:

Con R. decreto del 30 aprile 1865.

Franchi Ottavio, sottotenente nello stato maggiore dei bagni penali, rimosso dal grado ed impiego in seguito a parere di Consiglio di disciplina.

Con R. decreto del 18 maggio 1865.

Minolfi Emanuele, sottotenente nello stato maggiore dei bagni penali, accettate le volontarie dimissioni dal servizio.

Con R. decreto del 28 maggio 1865.

Arata Giuseppe, maggiore nello stato maggiore dei bagni penali, nominato cavaliere dell'Ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Con decreto ministeriale dell'8 giugno 1865.

Raineri Augusto, scritturale nell'amministrazione dei penitenziari marittimi, esonerato dallo impiego in seguito a sua domanda.

Con decreto R. del 28 maggio prossimo passato, il signor Winspeare Antonio venne richiamato in attività di servizio nella sua qualità di Direttore della zecca di Milano, cessando così gli effetti dell'altro decreto R. del 21 febbraio prossimo passato, col quale per ragioni di salute era stato collocato in aspettativa.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

Sendochè il concorso già pubblicato il 18 agosto 1864 per provvedere all'ufficio di maestro di canto e perfezionamento nella scuola di musica di Parma non abbia dati risultamenti soddisfacenti, si apre un concorso nuovo, il quale sarà per titoli e per esame.

I titoli da presentarsi saranno lavori musicali pubblicati o inediti e si dovrà pure provare l'età, gli studi fatti, i gradi accademici dei concorrenti.

L'esame avrà due parti, l'una orale, l'altra sperimentale.

L'esame orale si aggirerà:

a) sulla classificazione ed estensione delle voci, sui naturali loro mutamenti, sui timbri e registri diversi;

b) sopra un progressivo sistema d'insegnamento;

c) su alcune norme generali della declamazione.

L'esame sperimentale comprenderà:

a) l'accompagnamento a prima vista sul pianoforte di un solfeggio con semplice basso numerato e di un pezzo ridotto per canto e pianoforte, mostrandosi pratico dei trasporti e del setticlavio;

b) una lezione ad uno o più allievi sopra scale, salti, esercizi di voce, sopra solfeggi con vocalizzo, mostrandosi pratico sia di punteggiare, sia di trasportare le parti a seconda delle estensioni e nature delle voci;

c) la composizione di un solfeggio a tema dato e di un'arietta o romanza con parole fornite dagli esaminatori.

Il termine utile per presentare i titoli a questo Ministero è fissato dalla pubblicazione del presente avviso sino a tutto il prossimo venturo luglio.

Firenze, addì 26 maggio 1865.

Per il ministro della pubblica istruzione
BIANCHI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi procedere all'alienazione delle monete di rame fuori corso, che rimasero invendute nell'asta seguita il 12 aprile prossimo passato in Torino presso questo Ministero, e le quali rilevano in peso a quintali metrici tremila settantanove circa, sarà aperto per questo oggetto in Firenze, nel Ministero medesimo, un nuovo incanto a partiti segreti, il quale avrà luogo all'una pomeridiana del giorno 21 del corrente mese, innanzi ad apposita Commissione, e sotto l'osservanza delle disposizioni e formalità stabilite dal regolamento generale sulla contabilità dello Stato approvato con Decreto reale del 13 dicembre 1863, n° 1628.

L'asta sarà divisa in otto lotti, come appresso, cioè:

1° Lotto, chilog. 7,100 circa, monete di 1, 3 e 5 cent. di Sardegna.

2°	»	»	60,000	} Monete di 1, 3 e 5 centesimi di Piemonte.
3°	»	»	50,000	
4°	»	»	45,000	
5°	»	»	40,000	
6°	»	»	35,000	
7°	»	»	40,000	} Monete di 5 centesimi di conio piemontese, denominate *mauriziotti*.
8°	»	»	30,000	

L'Amministrazione, senza guarentire il titolo e la bontà del rame delle suddette monete, dichiara che il saggio stato ufficialmente eseguito sovra ciascuna specie delle medesime ha dato il seguente risultato:

Indicazione dei lotti cui appartiene ciascuna specie di monete	Composizione delle monete rappresentata in millesimi					
	Rame	Stagno	Piombo	Antimonio	Materie estranee	Totale
1°	999	»	»	»	1	1000
2°, 3°, 4°, 5° e 6°.	994	»	»	2	4	1000
7° e 8°	967	21	10	»	2	1000

Ciascun lotto sarà deliberato a favore di chi avrà fatta la migliore offerta in confronto del prezzo preventivamente determinato dal Ministero e consegnato in una scheda suggellata.

Le consegne del rame ed i pagamenti del relativo importo devono farsi in Genova.

I capitoli d'onere relativi a questa vendità sono depositati e visibili nel suddetto Ministero (2ª divisione) e presso l'uffizio del cambio delle materie preziose in Genova, nel palazzo dell'antica Zecca.

Il termine utile per migliorare il prezzo di deliberamento, mediante offerta di un aumento non inferiore al ventesimo, è fissato per l'una pomeridiana del giorno 7 luglio prossimo venturo.

Per essere ammessi al concorso, devono gli aspiranti depositare per ciascun lotto, cui intendano di applicare, una somma corrispondente al peso del rame da cui è costituito il lotto medesimo, in ragione di centesimi cinque per chilogramma, la quale andrà a vantaggio dell'Erario pubblico qualora il deliberatario mancasse all'impegno assunto di stipulare il contratto.

Firenze, 6 giugno 1865.

Per detto Ministero
Il direttore capo della 2a divisione
PRATOLONGO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con privato chirografo in data del 6 maggio 1865, debitamente insinuato a Perugia il 23 maggio stesso anno al libro 4, n° 188, foglio 9 degli atti privati, ed inserto al vol. 9, n° 47, foglio 11 dei medesimi, il signor Leandro Crozat del fu Giovanni, nato in Alcoy (Spagna) e domiciliato a Torino, ha ceduto e trasferito al signor Oreste Bolletti del vivente Giuseppe, nato e residente a Perugia, la privativa industriale col titolo: *Doppio fondo fotografico*, risultante da attestato rilasciatogli da questo Ministero il 23 febbraio u. s., vol. 6, n° 41, con facoltà di attuarla ad esclusione di ogni altro nella sola città di Perugia, pel corso di due anni a far tempo dal 31 marzo u. s., rimanendo pure intesi che, ottenendo il signor Crozat un prolungamento di anni tre, come ne fece apposita domanda, di tale prolungamento ne debba pure fruire il signor Bolletti.

L'atto in parola venne registrato alla prefettura dell'Umbria al vol. 1, n° 2.

Firenze, addì 9 giugno 1865.

Il direttore della divisione industria e commercio
B. SERRA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con scrittura privata autentica del notaio Percivalle in data del 9 maggio 1865, debitamente registrata in Voghera il 17 stesso mese ed anno al vol. 2, atti privati, il signor Leandro Crozat del fu Giovanni, nato in Alcoy (Spagna) e residente in Torino, ha ceduto e trasferito al signor Luigi Carelli del fu Giuseppe, nato e residente a Voghera, la privativa industriale col titolo: *Doppio fondo fotografico*, risultante da attestato rilasciatogli da questo Ministero il 23 febbraio u. s., vol. 6, n° 41, con facoltà di attuarla ad esclusione di ogni altro nella sola città di Voghera per due anni a far tempo dal 31 marzo p. p., rimanendo pure intesi che nel caso in cui al signor Crozat venga concesso il domandato prolungamento di anni tre, di tale prolungamento ne debba anche fruire il signor Carelli.

L'atto che sopra venne registrato alla sotto-prefettura di Voghera al vol. 1, n° 1.

Firenze, addì 9 giugno 1865.

Il direttore della divisione industria e commercio
B. SERRA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con atto privato in data 14 maggio p. p., debitamente registrato a Siena nello stesso giorno, il signor Leandro Crozat del fu Giovanni, domiciliato a Torino, ha ceduto e trasferito al signor Paolo Lombardi, possidente e fotografo, domiciliato in Siena, la privativa industriale col titolo: *Doppio fondo fotografico*, risultante da attestato rilasciatogli da questo Ministero il 23 febbraio u. s., vol. 6, n° 41, con facoltà di attuarla nel comune di Siena pel corso di anni due a datare dal 31 marzo p. p.

Le parti contraenti rimasero però intese che, ottenendo il signor Crozat un prolungamento di anni tre, come ne fece apposita domanda, di tale prolungamento ne debba pure fruire il signor Lombardi.

L'atto che sopra venne registrato alla prefettura di Siena al vol. 1, n° 3.

Firenze, addì 9 giugno 1865.

Il direttore della divisione industria e commercio
B. SERRA.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

Dinanzi la Pretura civile e criminale del quartiere Santa Croce di Firenze, Assunta Minuti, come procuratrice del pensionato Domenico Minuti, già impiegato doganale, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il n° 11,986 della serie seconda per l'annuo assegno di lire 974 e centesimi 41, e si è obbligato di tener sollevate le finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione

compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Firenze.

Firenze, 13 giugno 1865.

Il Reggente la Direzione compartimentale del Tesoro.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE a tutto il giorno 27 maggio 1865.

ATTIVO.

Numerario in Cassa nelle sedi	L.	25,712,001 68
Id. id. nelle succursali	»	23,140,225 47
Esercizio delle zecche dello Stato	»	25,894,757 55
Portafoglio nelle sedi	»	79,593,179 56
Anticipazioni id.	»	30,436,897 35
Portafoglio nelle succursali	»	30,905,050 36
Anticipazioni	»	12,361,861 55
Effetti all'incasso in conto corrente	»	277,933 20
Immobili	»	4,361,328 96
Fondi pubblici	»	12,152,120 »
Azionisti, saldo azioni	»	342,650 »
Spese diverse	»	1,990,476 29
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	555,555 57
Tesoro dello Stato (legge 26 febbraio 1856	»	300,214 »
Diversi	»	3,235,548 29
	L.	251,259,799 83

PASSIVO.

Capitale	L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	107,117,278 80
Fondo di riserva	»	7,060,062 71
Tesoro dello Stato, conto corrente (disponibile L... non disponibile 32,450,514 59)	»	32,450,514 59
Tesoro dello Stato C. (sottoscrizione al prestito di 425 milioni	»	27,082,648 42
Conti correnti (disponibile) nelle sedi	»	13,790,730 53
Conti correnti (disponibile) nelle succursali	»	1,476,705 57
Conti correnti (non disponibile)	»	13,612,034 12
Servizio del Debito Pubblico	»	1,381,711 92
Biglietti a ordine (articolo 21 degli statuti)	»	4,132,627 26
Dividendi a pagarsi	»	58,550 50
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	641,449 21
Benefizi del semestre in corso nelle sedi	»	1,480,956 72
Benefizi del semestre in corso nelle succursali	»	937,674 12
Benefizi del semest. in corso, comuni	»	36,846 36
Diversi (non disponibile)	»	
	L.	251,259,799 83

SITUAZIONE della Banca Nazionale Toscana AL 31 MAGGIO 1865.

ATTIVO.

	Lire	Lire
Portafoglio		25,787,537 16
» Firenze	12,216,492 27	
» Livorno	2,947,785 62	
» Succursale	10,623,309 27	
Imprestito contro pegno		4,968,446 00
» Firenze	2,923,836 00	
» Livorno	1,726,100 00	
» Succursali	318,510 00	
Recapiti per conto della Banca Nazionale di Torino		495,187 43
R. Tesoreria per deposito fruttifero		680,000 00
R. Governo in conto corrente fruttifero		5,000,000 00
Conto prima montatura		187,016 42
Fondi pubblici, godimento 1° gennaio 1865		390,364 00
Spese generali		91,209 00
» Firenze	25,877 48	
» Livorno	16,732 78	
» Com. a tutte le sedi	27,908 15	
» succursali	20,690 59	
Diversi		121,378 84
Cassa, cioè		7,881,082 69
» Contanti	6,741,229 26	
» Esazione	1,139,853 43	
		L. 46,606,271 54

PASSIVO.

	Lire	Lire
Capitale		10,000,000 00
Biglietti decimali in circolazione		10,300,500 00
Detti in moneta toscana, non tornati a Cassa		15,346,296 00
Depositi e conti correnti infruttiferi		345,002 30
» Firenze	149,007 56	
» Livorno	110,059 21	
» Succursali	85,935 53	
Depositi e conti correnti fruttiferi		7,340,674 15
» Firenze	4,604,996 40	
» Livorno	768,959 41	
» Succursali	1,966,718 34	
Sconti, interessi e proventi in massa		872,679 91
» Firenze	429,648 60	
» Livorno	145,423 59	
» Succursali	297,657 72	
Banca Nazionale di Torino conto impresitto di 425 milioni		8.8,331, 51
Massa di rispetto al 31 dicembre 1864		677,813 07
Mandati all'ordine		72,165 69
Azionisti per utili non percetti		812,709 06
Diversi		26,100 45
		L. 46,602,271 54

(Corrispondenza particolare.)

A proposito della risposta del signor De Bismark alle interpellanze fatte dal signor De Bunsen nella Camera dei deputati prussiana relativamente alla desiderata conclusione di un trattato commerciale tra l'Italia e lo Zollverein, ci vengono trasmesse da Stettino le seguenti riflessioni:

« Non havvi dubbio che l'èra novella schiusa ai trattati moderni di commercio, non può più ormai arrestarsi nel suo corso; lo Zollverein, che già l'ha iniziata con un trattato colla Francia, deve ora necessariamente conchiudere con tutte le nazioni civili stipulazioni identiche, onde guarentire al proprio commercio d'esportazione lo stesso trattamento di cui godono le nazioni più favorite, e conseguire successivamente una reciproca riduzione delle tariffe doganali. Il Governo prussiano, per quanto sta in lui, provò di essere compenetrato di queste idee, conchiudendo i recenti trattati collo Zollverein, l'Austria, il Belgio, la Svizzera e l'Inghilterra. Un trattato coll'Italia sarebbe molto più necessario di quello colla Svizzera. L'esportazione dei prodotti industriali d'Allemagna può perdere in Italia un immenso sfogo, quandochè colla conclusione di un trattato potrebbe questo essere di molto accresciuto. Dalla mancanza di stipulazione tra la Svizzera e lo Zollverein, non deriverebbero mai a quest'ultimo gli svantaggi che già sin d'ora l'Italia gli arreca coi suoi trattati commerciali colla Francia e cogli altri paesi. D'altra parte non s'ignora che il Governo italiano non subordina la conclusione di negoziati liberali collo Zollverein, che alla condizione naturalissima di essere riconosciuto dagli Stati che formano parte dell'unione doganale, come già lo fu non solo dalla Francia, dall'Inghilterra e da altri minori Stati, ma pur anche dalla Russia e dalla Prussia che ciò facendo non credettero di derogare in alcun modo ai principii di una politica conservatrice. Ma i minori Stati d'Allemagna ricusando, ciò malgrado, la loro adesione, l'industria dello Zollverein si vedrà, per tale ostinatezza, esclusa dai mercati italiani per la forza della concorrenza della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio.

Ed è tanto più sentito in Prussia un tale stato di cose, inquantochè anche le città Anseatiche non verrebbero probabilmente ammesse a conchiudere un trattato commerciale coll'Italia, finchè questa non siasi intesa collo Zollverein, giacchè altrimenti la stipulazione di un trattato tra l'Italia e le città Anseatiche, sbocco principale dell'esportazione dello Zollverein, scemerebbe per quest'ultimo i motivi di conchiudere egli stesso un trattato coll'Italia. Egli è quindi deplorabile che non solo lo Zollverein, ma eziandio gli Stati delle Conferazione germanica che non ne fanno parte, debbano sopportare la pena della ridicola ostinatezza di alcuni Governi d'Allemagna. Non rimane a questi ultimi se non se la soddisfazione di arrestare, per qualche tempo almeno, il movimento del progresso commerciale, come già fecero, ad eccezione della Sassonia, in occasione del trattato franco-prussiano. Non havvi dubbio che la loro resistenza sarà ancora vinta col tempo; ma non è men vero, che una tale attitudine, che si rinnova immediatamente dopo una crisi felicemente superata dallo Zollverein, potrà avere una influenza funesta per l'Allemagna.

Il rifiuto che vent'anni or sono la Prussia oppose al riconoscimento della regina Isabella di Spagna, rifiuto che per il sistema di rappresaglie adottato dalla Spagna, arrecò un colpo quasi mortale alle manifatture della Silesia, ha portato un danno immenso agl'interessi commerciali di quasi tutto il Regno. Se ora i minori Stati d'Allemagna vogliono reagire per proprio conto non solo a loro svantaggio, ma anche a quello della Prussia, degli altri Stati dello Zollverein, e delle stesse città Anseatiche, essi ne subiranno le conseguenze. »

Riproduciamo in parte, non potendolo per intero, perchè ci fa difetto lo spazio, la relazione letta a nome della Giunta dall'assessore cav. Masserani, sulla quale dal Consiglio comunale della Città di Milano, con patriottica e generosa iniziativa, venne deliberato l'assegno di L. 50,000 a favore dell'*Istituto Nazionale d'educazione* da fondarsi in Torino per le figlie dei combattenti morti o feriti in servizio della patria.

. . . . . Senonchè la proposta di concorrervi, come a noi pare che per voi si dorrebbe, in forma solenne e in proporzioni maggiori delle ordinarie, attinge le sue ragioni a un senso ancor più delicato e profondo del nostro còmpito di Municipio italiano. Cotesto nazionale Istituto di cui ragioniamo, o signori, è per sorgere, non senza altissima e istorica significanza, in quella città, che prima offerse all'Italia il caposaldo d'una dinastia, di un esercito, di uno statuto; e il pensiero ne è nato appunto in quei giorni, nei quali essa ha visto escire adulte dall'invitta sua rocca, ov'erano entrate ancora malvive, le fortune dell'intiera Penisola. Or se mai propizia occasione poteva offerirsi ad attestarle la riverenza, l'affetto e la gratitudine degl'Italiani, cotale senza dubbio è questa, cui mercè ne è dato onorare in una istituzione accetta e condegna quella città nobilissima, l'idea nazionale e guerriera che fu e sarà sempre anelito della sua vita.

Il cuor nostro, lo confessiamo, avrebbe voluto, non che attendere, crear l'occasione; e possiamo dirlo senza tema di contraddittori, questo avremmo fatto già da assai tempo, proponendovi d'iniziare un nazionale omaggio alla città di Torino, se la delicatezza medesima de' suoi sentimenti non ci fosse stata cagione a dubitare dell'opportunità del nostro disegno. Però come l'occasione sorge, noi v'invitiamo ad afferrarla; alteri di chiedervi una di quelle patriottiche manifestazioni, che, senza invadere il campo serbato alle deliberazioni d'altri poteri, valgono a significare efficacemente e talvolta anche a ritemprare, la concordia degli animi e i tenaci propositi della intera nazione.

I popoli, voi lo sapete, non vivono di solo pane, e nemmanco può bastar loro la luce della verità senza il calore dell'affetto; un cuore hanno anche i popoli, e sciagura a quelli che non posseggono la memoria del cuore. Or bene, o signori, ieri ancora, (però che un lustro conta appena per un giorno nella vita delle nazioni) ieri ancora eravamo inermi, oppressi, divisi per violenza di straniere armi dalla patria comune; e i nostri sguardi, insieme con quelli di tutta la diseredata Italia, cercavano ansiosi quella terra, nella quale unica sventolava immacolato il patrio vessillo, interrogavano i suoi moti, pendevano dalle sue fortune. Nè l'aspettazione e la fede furono indarno. Oggi, una grande evoluzione si compie nella nostra storia; una pagina gloriosa si chiude, nella quale l'antico Regno subalpino, e prima a tutte la sua illustre città di Torino, ha scritto a caratteri indelebili la fraterna ospitalità alla sventura, l'oro e il sangue in larga vena profusi, gl'ineguali cimenti, le audaci riscosse, e, più sublimi d'ogni vittoria, le prove fortissimamente durate in pro dell'Italia; e s'apre una pagina nuova, nella quale sta dagl'Italiani d'ogni provincia che possano leggersi emulate le virtù e superate, se a Dio piace, le fortune del primo periodo. Però, a bene auspicare codesto novello stadio in cui poniamo il piede, è bello e degno di voi, o Signori, rendere testimonianza ai forti esempii; è bello e degno, che un atto fratellevole e una cordiale parola rechino i sensi di questa nostra città alla metropoli subalpina, dalla quale riconoscemmo cotanto ausilio non pure a ricostituirci in libertà, ma a ricovrare il beneficio inestimabile della indipendenza. . . . .

DIREZIONE GENERALE DEL TIRO NAZIONALE ITALIANO.

Programma dell'inaugurazione del III Tiro a segno Nazionale Italiano.

Alle ore 7 antimeridiane del giorno 18 giugno due bande musicali percorreranno la città fino alle 9. Questi due corpi di musica si troveranno poi alle 10 verso il prato del Quercione.

Alle ore 8 1/2 i tiratori si riuniranno alle Cascine nel viale al bosco, presso la casa detta alla Guardia.

Alle ore 9 si imbandisce ai tiratori, che porteranno i distintivi delle varie Società ed ai rappresentanti le guardie nazionali, l'esercito e la marina, una refezione che vien loro offerta dal Municipio.

Alle ore 10 incomincierà la marcia dei tiratori verso il prato del Quercione: essi si fermeranno in colonna nel modo seguente:

1° Musica della Guardia Nazionale di Firenze;

2° Rappresentanze dei tiratori esteri colle loro bandiere;

3° Società di tiro a segno nazionali colle loro bandiere, ed a seconda dell'ordine d'inscrizione;

4° Rappresentanze delle guardie nazionali del Regno;

5° Rappresentanze dell'esercito, coi bersaglieri e la marina in testa;

6° Battaglione della Guardia Nazionale di Firenze.

La testa di colonna dei tiratori si arresta nel prato del Quercione, di fronte al palco reale.

Alle ore dieci e mezzo ingresso degli invitati al rispettivo palco.

Alle ore 11 arrivo di S. M. salutata dalla fanfara reale.

Appena arrivata S. M., la colonna dei tiratori si avanza e si ferma appiedi della scala del palco reale.

Il vice-presidente generale d'Angrogna inchina dinanzi a S. M. la bandiera del Tiro Nazionale, indi la porge al gonfaloniere con un breve omaggio al Re ed un saluto alla Città di Firenze.

Il gonfaloniere, a nome della Città, replica al saluto.

Le Società di tiro sfilano davanti al palco reale inchinando le loro bandiere innanzi al Re: e per una contromarcia a destra, entrano nel locale del Tiro, seguite dalle rappresentanze delle guardie nazionali e dell'esercito, salutate da 21 colpi di cannone.

Terminato lo sfilare, S. M. il Re, seguita dalla Direzione generale, e dagli invitati, entra nel recinto del Tiro.

S. M. accede al bersaglio intitolato a EMANUELE FILIBERTO (terza categoria, armi a scelta) e spara il primo colpo; indi ad un colpo di cannone incomincia la gara generale.

Alle ore 6 di sera musica al Tiro.

Firenze, 15 giugno 1865.

Per la direzione

I vice-presidenti

D'ANGROGNA — CAMBRAY-DIGNY.

ESTERO.

INGHILTERRA. — Una corrispondenza da Londra al *Moniteur*, dà migliori notizie sulla salute di lord Palmerston; i pochi giorni che egli passò a Brockett-Hale l'avrebbero di molto rinfrancato.

Non si presta per altro troppa fede alla voce fatta correre sul suo ritiro per causa d'infermità, o di vecchiaia. I *wighs* affermano che giammai egli ebbe a trovarsi meglio, e che la notizia delle sue dimissioni non è che una delle tante manovre oramai troppo conosciute di partito, dalla quale non si lascieranno ingannare gli elettori.

Che un uomo ad 82 anni raramente si esponga alle fatiche delle sedute è cosa, dicono essi, più che naturale, tanto più quando queste, qualche volta, cominciano al mezzodì per terminare a notte di molto avanzata, e sovente ad una o due ore del mattino.

Cominciano già in Inghilterra gl'indirizzi agli elettori; il partito *tory* ha mandato il suo, che non è altro fuorchè una virulenta accusa contro il Ministero per la mediocre riescita dell'attuale Legislatura.

I ministeriali fanno ristampare un articolo della *Rivista d'Edimburgo*, intitolato: *The six years old Parliament*, ed è una apologia del Parlamento eletto nel 1859.

È pure imminente la pubblicazione di un altro scritto destinato ad appoggiare la rielezione del signor Gladstone.

Intanto i *tory* vanno piano piano senza far chiasso appoggiando i loro candidati in quasi tutte le borgate dell'Inghilterra.

Circa al ritiro di lord Palmerston per quanto poco lo si crede probabile, come dicevamo più sopra, ad ogni mòdo si ritiene che egli resterà al potere sin dopo le elezioni, e sino a tanto che non sia decisa la questione della riforma, dalla cui soluzione avrà a dipendere la vittoria dei partiti che ora agitano l'Inghilterra.

— Lord Palmerston scrisse alla vedova Cobden che la Regina gli aveva vivamente raccomandato di appoggiare in Parlamento una legge tendente a farle assegnare una pensione vitalizia di 15,000 lire sterline in riconoscenza degli eminenti servigi prestati dal signor Cobden nel combinare il trattato di commercio fra l'Inghilterra e la Francia.

Madama Cobden rifiutò l'offerta, dicendo che l'accettarla sarebbe stata cosa contraria ai principii che sempre guidarono suo marito, e non degna della sua memoria.

Di questo rifiuto se ne volle dar causa al signor Bright per atto di ostilità contro il Governo, non ricordando che, morto Cobden, i suoi amici raccolsero per sottoscrizioni fra loro la somma di 30,000 lire sterline, le quali, unite ad altre 30,000, patrimonio della vedova Cobden, sono bastanti per assicurare la vita a lei ed alle cinque sue figlie senza bisogno di alcuna pensione dello Stato.

PRUSSIA. — A Berlino si continua a parlare del duello fra i signori Bismark e Virchow.

La *Gazzetta del Reno* racconta che una persona vestita in uniforme si presentava verso le dieci e mezzo di sera alla casa del signor Virchow, il quale era assente. Si seppe più tardi che il visitatore era il Ministro stesso della guerra, desideroso di farsi intermediario fra il presidente del Consiglio ed il deputato.

La borghesia è gravemente irritata contro il partito militare che, sotto il manto dell'onore, pretende introdurre il nuovo codice del duello.

Nelle circoscrizioni elettorali si stanno preparando degli indirizzi di adesione alle parole pronunciate dal sig. Virchow e dal sig. Grabow.

L'agitazione è grande in tutta la città, e quando il signor Bismark non desistesse dal pretendere il duello, si teme una pubblica dimostrazione la quale vorrebbe sforzare il presidente del Consiglio a dare le sue dimissioni.

Un altro incidente abbastanza grave venne sollevato dalla proposta del signor Von der Heydt alle Camere.

L'antico Ministro delle finanze propose una modificazione al regolamento sulle sedute, modificazione la quale sottoporrebbe il presidente della Camera al giudizio della maggioranza, imponendogli l'obbligo di richiamare all'ordine un deputato anche quando egli non ne vedesse il caso, purchè la maggioranza lo dimandi.

Il presidente signor Grabow ha già dichiarato che egli darebbe la sua rinunzia quando la mozione Von der Heydt venisse adottata.

Ora resta a vedere se la Camera, irritata per la questione del sig. Bismark contro il deputato Virchow, e per quella del sig. Roon contro il deputato Gneist, non voglia appoggiare la mozione.

Quanto alla questione dei Ducati, pare che abbia progredito d'un passo.

Il Gabinetto di Berlino si sarebbe deciso di appoggiare i diritti del granduca d'Oldenburgo, il quale, durante il suo soggiorno a Berlino, avrebbe accettato tutte le condizioni formulate dal signor Bismark nella sua nota del 22 febbraio.

Il granduca d'Oldenburgo sarebbe così un vassallo della Prussia. Ora non resterebbe che ad ottenere l'assenso del Gabinetto di Vienna, assenso che il granduca spera ottenere direttamente dall'imperatore Francesco Giuseppe.

Il signor Bismark, del resto, nel suo dispaccio del 17 aprile aveva previsto il caso di un accordo fra uno dei pretendenti e la Prussia a condizione che l'Austria desse il suo consenso. Il Gabinetto di Vienna in allora si rifiutò, ma ciò non toglie che l'Austria non possa aderire oggi a quanto negava poco tempo addietro.

E nel caso che l'imperatore prestasse il suo assenso, non mancherebbe più che l'adesione dei Ducati, adesione facile troppo ad ottenersi perchè ne possa dubitare il granduca.

AMERICA. — Gli ultimi giornali arrivati da New-York in data del 31 maggio, portano la capitolazione delle truppe confederate nella provincia del Missouri, Arkansas, Luisiana occidentale, Texas, Nuovo Messico ed Arizona.

Si parlava pure della resa di Kirby Smith, nonchè di quella di Magruder; continuavano tuttavia i preparativi contro il Texas, ed il generale Veitzel doveva abbandonare la Virginia per portarsi verso l'ovest; Sheridan era arrivato a Saint-Louis dove fu accolto con grande entusiasmo da quella popolazione.

Giusta un dispaccio di Washington le elezioni che ebbero luogo nella Virginia non sarebbero state troppo favorevoli all'Unione; i coltivatori vogliono riprendere le loro terre che, abbandonate da loro, erano state coltivate dai neri.

Il generale Howard prese a difendere la sorte degli schiavi affrancati, ed in un proclama del giorno 22 maggio comanda che tutte le terre state slealmente abbandonate dai proprietari o coltivate dagli affrancati debbano rimanere a questi ultimi sintantochè non sia fatto il ricolto, a meno che non vengano compensati in proporzione del lavoro e delle diligenza usata.

Jefferson Davis e Breckenridge che comandarono la invasione del distretto di Columbia vennero posti in istato di accusa come rei d'alto tradimento. La signora Davis e la sua famiglia furono rimandate a casa.

Johnson ha proclamato l'amnistia.

Ecco la formula del giuramento che dovranno prestare tutti coloro che sono chiamati a goderne i benefici:

« Alla presenza di Dio onnipotente io giuro ed affermo solennemente che sosterrò e difenderò fedelmente la costituzione degli Stati Uniti e l'unione degli Stati; che mi uniformerò parimente a tutte le leggi e proclami stati emanati durante la ribellione relativamente alla emancipazione degli schiavi, e che li sosterrò fedelmente.

« Che Dio mi aiuti. »

Un proclama del generale Gillmore dichiara nulli tutti gli atti dei governatori degli Stati del Sud che avevano creduto bene di continuare nelle loro funzioni dopo cessate le ostilità.

Una corrispondenza del 29 maggio da New York al *Moniteur* smentisce tutto quanto di esagerato avevano detto i giornali sul successo ottenuto dal partito juarista nei tentativi d'arruolamento contro l'impero del Messico.

Il partito juarista difetta di danaro, ed il piano che si aveva formato non potrà mai realizzare le sue speranze.

Da un altro lato le autorità federali si mostrano sempre più disposte a non tollerare che una spedizione qualunque si possa organizzare negli Stati dell'Unione, ed in questo si appoggiano sulla legge del 1818 relativa alla esportazione delle armi da guerra.

Già molti sedicenti emigranti vennero arrestati, e saranno messi in istato d'accusa per cospirazione, avendo tentato impadronirsi di un bastimento peruviano, del quale volevano farne un corsaro.

Ortega è partito da New York per Nashwille nuovo centro d'azione per lui e pei suoi; il comandante federale di quel distretto ha ricevuto ordine di impedire ogni ulteriore tentativo, ed istruzioni severe vennero date in questo senso al generale Sheridan incaricato del comando nel Texas, al quale venne ordinato specialmente di sorvegliare la frontiera del Rio Grande.

ULTIME NOTIZIE

— Scrivono da Tunisi li 6 giugno:

Domenica scorsa venne festeggiata da questa colonia italiana la ricorrenza della festa nazionale. Più di 600 italiani erano ricevuti al Consolato, tra cui l'Associazione operaia e gli alunni della Scuola Italiana. A questi vennero distribuiti i premi meritati negli esami semestrali, ed era commovente spettacolo l'udire sul suolo africano acclamata da quei giovani cuori la patria lontana, e risuonare l'aria del nome di Vittorio Emanuele. E di non minore soddisfazione era il veder ristorata la concordia nella colonia, e consolidata la buona intelligenza fra questi ed il Consolato.

— Il telegrafo ci annunziava una interpellanza stata fatta alla Camera dei Lords relativa alle cose d'America.

Con quell'interpellanza il conte Derby voleva indurre la Camera ad occuparsi della questione provocata dal proclama pubblicato dal Governo degli Stati Uniti per la levata del blocco nella maggior parte dei porti d'America.

Giusta il riassunto della discussione di quella seduta, il conte Russell avrebbe risposto all'interpellante: che quando egli scrisse la lettera che negava ai confederati il diritto dei belligeranti, la guerra era terminata di fatto, ed il signor Adams l'aveva informato che gli Stati Uniti erano decisi di abbandonare essi stessi questi diritti dei belligeranti.

Ora che la guerra è interamente cessata, e che le potenze marittime d'Europa hanno preso delle misure conformi a quelle del Governo inglese, il conte Russell riconosce che il proclama del signor Johnson, che chiama pirateria il commercio coi porti bloccati, è un documento strano e tale da far meraviglia; ma, soggiunge, io credo che non abbia, in pratica, una grande importanza.

— La notizia di una visita della flotta corazzata inglese nei porti di Brest e Cherbourg, data da noi ieri, è officialmente confermata. Lord Paget, segretario dell'ammiragliato, nel discorso pronunziato ad un banchetto offerto al principe di Galles si espresse in questi termini:

«..... L'Imperatore dei Francesi ci ha invitati a mandare la nostra flotta corazzata a visitare le coste della Francia, mentre la flotta francese verrebbe a far visita ai nostri porti; non occorre che io aggiunga con quanta soddisfazione sia stato da noi accolto questo sì cortese ed amichevole invito: noi l'abbiamo accettato e mi tengo certo che sarà da voi pure accettato come nuovo pegno dell'amicizia che deve intercedere sempre fra le due grandi nazioni. »

« Raccomando pertanto alle signore e signori i quali amino godere d'un magnifico spettacolo, di trovarsi verso la metà del prossimo mese a Plymouth ove potranno ammirare le due flotte riunite. »

— I giornali nulla aggiungono alle ultime notizie dell'America che ci furono già sommariamente recate dal telegrafo.

— Scrivono da Flensbourg che nel nord dello Schleswig si copre di numerose firme un indirizzo all'imperatore d'Austria ed al re di Prussia per chiedere la retrocessione alla Danimarca della parte danese dei Ducati.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 14.

Il conte di Sartiges è ripartito per Roma.

Parigi, 14.

BORSA DI PARIGI.

Giugno,	13	14
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura)	67 25	67 37
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura)	95 90	95 82
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura)	90 ⅛	90 ⅛
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	66 62	66 60
Id. (fine mese)	66 65	66 80
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	755	762
Id. italiano	412	413
Id. spagnuolo	473	478
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	306	310
Id. Lombardo-venete	493	493
Id. Austriache	428	425
Id. Romane	260	260
Obbligazioni strade ferrate Romane	218	217

Tolone, 14.

Si stanno facendo preparativi per provare una macchina che è destinata a distruggere istantaneamente le navi da guerra.

Costantinopoli, 14.

Partirono per la Francia molte navi cariche di cereali.

Madrid, 14.

La *Correspondencia* smentisce formalmente le voci che sia stato posto lo stato d'assedio nelle provincie di Valenza, di Saragozza, di Catalogna e in altre località.

Parigi, 14.

Il *Moniteur du soir* dice che non si conferma la notizia di un duello tra il generale Deligny e Legrand.

L'imperatore riceverà questa sera il corpo diplomatico, il quale ha domandato di essere ricevuto.

Parigi, 15.

Il principe Napoleone si è completamente rimesso dalle leggere contusioni riportate nella caduta.

È assolutamente inesatto che si tratti di spedire considerevoli rinforzi al Messico. Vi si spedirà invece prima del 31 dicembre soltanto un numero di soldati che sia necessario per rimpiazzare quelli che ritornano in congedo. L'effettivo del corpo di spedizione sarà mantenuto come trovasi attualmente.

Madrid, 15.

Fu pubblicato un decreto in cui si ordina al generale Prim di recarsi a Madrid. Un dispaccio del vice-console spagnuolo a Marsiglia annunzia invece che il generale Prim è partito per l'Italia.

TEATRI

PERGOLA, ore 8 ½. — Opera del maestro Oreste Carlini, intitolata: *Gabriella di Falesia*. — Ballo: *L'esposizione di Londra*.

R. TEATRO ALFIERI, ore 8 — Opera: *Marta* — Ballo: *Le astuzie di Zelinda*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno »	46	24	13
Svizzera . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania . . . . »	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento »	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provinci del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.